

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. U09



4 DOC. INTERNO N.:38637790 del 28/04/201



delib. m. 8/2014

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL - SEDE di TRENTO

composta dai magistrati:

dott. Paolo VALLETTA

Presidente f.f.

dott. Gianfranco POSTAL

Consigliere

dott. Dario PROVVIDERA

Primo Referendario - relatore

dott. Massimo AGLIOCCHI

Referendario

Nella Camera di consiglio dell' 8 aprile 2014

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO l'art. 79, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;



VISTO il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede consultiva n. 1/2011;
VISTA la deliberazione n. 1/2013 della Sezione di controllo di Trento della Corte dei conti che ha approvato il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2013;
VISTA la nota istruttoria comprensiva dei questionari relativi al rendiconto 2011 e al bilancio 2012 per le relazioni dei revisori di cui all'art. 1, comma 167, della legge n. 266/2005, modificati ed integrati tenendo conto delle peculiarità della disciplina normativa locale, inviata all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Levico Terme e, per conoscenza, alla Provincia autonoma di Trento e al Consiglio delle autonomie locali;
VISTE le relazioni/questionario sul Rendiconto 2011 e sul bilancio di Previsione 2012 redatte dall'Organo di revisione del Comune, la nota del magistrato con allegata relazione riepilogativa degli esiti istruttori e le note di risposta con precisazioni e chiarimenti pervenute dall'ente;
VISTA l'ordinanza n. 5 del 2 aprile 2014 con la quale il Presidente della Sezione di controllo di Trento ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;
UDITO il magistrato relatore dott. Dario Provvidera;

FATTO

Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Organo di revisione del Comune di LEVICO TERME (abitanti 7.675 al 1° gennaio 2013) ha trasmesso la documentazione inerente al rendiconto 2011 e al bilancio 2012.

Esaminata la documentazione, il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'ente, inviando le note istruttorie a mezzo delle quali sono state formulate varie osservazioni e richiesti chiarimenti ed ulteriori elementi integrativi del questionario trasmesso dall'Organo di revisione. L'ente ha risposto con note di precisazioni e chiarimenti.

L'esame delle relazioni sul Rendiconto 2011 e sul bilancio di Previsione 2012 non ha evidenziato gravi irregolarità finanziarie e contabili.


DIRITTO

1) Quadro normativo

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti. Le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali configurano un controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità nella prospettiva dinamica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile "all'adozione di effettive misure correttive" da parte degli Enti interessati che siano "funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte Cost. n. 60/2013).

Trattasi di controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e la regolarità dei conti. "E ciò in forza dell'interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli - non soltanto in riferimento all'art. 100 Cost., ma anche agli artt. 81, 119 e 120 Cost. - rispetto a quelli spettanti alle autonomie speciali" (Corte Cost. n. 39/2014).

In particolare, per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano, i richiamati controlli trovano la loro fonte nello Statuto e nelle norme di attuazione (art. 79, terzo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 670 del 1972 e art. 6, comma 3-bis, ultimo periodo, del d.P.R. n. 305 del 1988) che prevedono gli obblighi di comunicazione degli esiti dei controlli spettanti all'amministrazione provinciale alla competente sezione della Corte dei conti e nel



quadro normativo soprarichiamato, come interpretato dalla più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Ulteriore rafforzamento di tale tipologia di controlli intestata alle Sezioni regionali della Corte si è registrato con la normativa introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista da quest'ultima norma (quando emerga la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"), la funzione del controllo sui bilanci di questa Corte potrebbe rendere opportuna una segnalazione all'ente interessato di irregolarità contabili non gravi ovvero di sintomi di criticità o mere difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicarne la sana gestione finanziaria.

Si è, pertanto, ritenuto opportuno segnalare all'Amministrazione locale e alla Provincia autonoma di Trento (ente vigilante) - anche in considerazione del mancato adempimento di quest'ultima all'obbligo statutario di invio a questa Corte degli esiti dei controlli sulla gestione amministrativa degli enti locali - alcuni profili di criticità relativi alla gestione dell'ente locale, emersi dall'esame della relazione dell'Organo di revisione del Comune di Levico Terme sul rendiconto 2011 e sul bilancio di previsione 2012 e dalla successiva istruttoria, precisando che l'assenza di uno specifico rilievo su profili diversi non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

II) Equilibri di bilancio

Nella relazione dell'Organo di revisione trasmessa alla Corte dei conti si evidenzia un risultato negativo della gestione di competenza 2011 (accertamenti - impegni) per 53.014,83 euro. Anche le gestioni di competenza del 2009 e del 2010 avevano registrato un disavanzo.

Quanto agli equilibri della gestione, il saldo di parte corrente registra un risultato negativo sia nel rendiconto 2011 (per euro 1.577.632,36) sia nella previsione assestata del bilancio 2012 (per euro 885.000,00).

Per raggiungere l'equilibrio di bilancio è stato utilizzato l'avanzo della gestione precedente ed entrate diverse, costituite da "contributi per permessi di costruire" per euro 205.000,00, nonché "contributi PAT destinati ad ammortamento anticipato mutui" per euro 1.087.019,79. Quest'ultima posta, tuttavia, è stata erroneamente contabilizzata tra le entrate correnti, essendo destinata ad ammortamento anticipato di un mutuo assunto per spese in conto capitale.

Si prende atto di quanto comunicato dall'ente circa l'estinzione anticipata di mutui per complessivi euro 1.739.291,00 e si richiama la necessità di porre una particolare attenzione al corretto utilizzo delle entrate e delle spese di carattere straordinario, in particolare assicurando il riequilibrio della gestione di parte corrente.

Va inoltre segnalato che, come risulta anche dalla certificazione dei consuntivi degli enti locali inserita nella banca dati del Ministero dell'Interno, si registra nelle gestioni 2011 e 2012 un rapporto tra il volume complessivo delle spese per il personale e il volume complessivo delle entrate correnti dei Titoli I, II, e III superiore al 39%, potenzialmente idoneo a costituire, ove non vengano posti in essere interventi correttivi, un sintomo di deficitarietà strutturale dell'ente.



14

III) Gestione dei residui

L'ente registra al 31/12/2011 residui attivi per 14 milioni di euro, l'8,68% dei quali (1,2 milioni di euro) derivano da esercizi precedenti al 2007. Si tratta per la maggior parte di residui relativi al titolo IV (euro 1.094.917,00), ma si segnala anche la presenza di residui iscritti nel titolo II (euro 36.500,57) e nel titolo III (euro 84.307,68), la cui esigibilità, considerata la vetustà, appare dubbia.

Rispetto al totale dei residui passivi al 31/12/2011 (pari a 13.8 milioni di euro), circa il 17,07% (pari a 2,3 milioni di euro) attiene agli esercizi precedenti al 2007. Si tratta per la maggior parte di residui relativi al titolo II (2.285.006,94), ma si segnala anche la presenza di residui iscritti nel titolo I (euro 23.380,39) e nel titolo IV (euro 39.878,67).

Va sottolineato che i residui riportati nel bilancio concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi; cosicché, in relazione ai residui attivi, si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare, mentre in relazione all'accertamento di minori residui passivi (riaccertati nel 2011 per euro 417.086,32) occorre porre una attenzione particolare sull'effettiva ricorrenza delle ragioni che lo giustificano.

Si evidenzia, comunque, che, conformemente ai principi di prudenza contabile, occorrerebbe prevedere l'iscrizione nei bilanci degli enti di apposito fondo svalutazione crediti relativamente ai residui attivi aventi anzianità superiore ai cinque anni, in linea con quanto disposto dall'art. 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n.118/2011, che gli enti locali iscrivano nei propri bilanci un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai titoli I e III della entrata.



IV) Anticipazioni di tesoreria

L'Organo di revisione ha attestato che l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel 2011, per un importo di euro 1.876.384,40, interamente restituito nel corso dell'esercizio, con maturazione di interessi passivi per un importo pari ad euro 3.439,48, e nel 2012 (fino alla data di compilazione del questionario) per un importo medio di euro 249.594,76.

L'ente ha motivato l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria con la necessità di sopperire a momentanee deficienze di cassa dovute a rallentamenti sui trasferimenti provinciali in parte corrente e per i finanziamenti di opere pubbliche.

Si osserva, al riguardo, che il ricorso reiterato alle anticipazioni di tesoreria causa all'ente un pregiudizio finanziario corrispondente all'importo degli interessi passivi.

Si segnala quindi l'opportunità che la Provincia ponga in essere tutte le misure necessarie ad eliminare o, quantomeno, a ridurre gli squilibri finanziari derivanti dalla ritardata erogazione dei propri finanziamenti all'ente locale.

47

V) Organismi partecipati

Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2011 a favore degli organismi partecipati direttamente e indirettamente, si rileva che l'Ente ha speso complessivamente euro 238.446,97, dei quali il 74,8% (pari ad euro 173.446,97) per contratti di servizio a favore delle società STET S.p.a. ed AMNU S.p.a., e il 25,2% (pari ad euro 60.000) per un aumento di capitale a favore della società Nuova Panarotta S.p.a.

Dalla delibera consiliare n. 64 del 25.11.2010 risulta la partecipazione dell'ente in diverse Società, alcune delle quali evidenziate - nell'elenco pubblicato in data 23 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 8 del D.L. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011 - come in perdita negli esercizi del triennio 2009-2011.

Appare opportuno segnalare che:

- riguardo alla partecipazione in Valsugana Energia S.p.a., partecipata di secondo livello, della quale STET S.p.a. detiene il 60% del capitale, si prende atto che l'Organo di revisione attesta nella relazione integrativa al rendiconto 2011 che *"trattasi di società che non presenta elementi di criticità con costante utile di esercizio e corresponsione di dividendi al comune"*, anche se non risulta possibile calcolare per il 2011, in base al prospetto fornito, il rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto per valutare appieno la sostenibilità dei debiti complessivi (pari a 7,5 milioni di euro) risultanti dallo stato patrimoniale 2011 della Società a fronte di un patrimonio netto di 1,9 milioni di euro.

- Riguardo alla partecipazione in Nuova Panarotta S.p.a., società che svolge il servizio di gestione di impianti sciistici, si evidenzia che la stessa ha chiuso in perdita gli ultimi tre esercizi di riferimento (2009-2010-2011).

L'Organo di revisione segnala le rilevanti perdite con le quali la Società ha chiuso gli esercizi 2010 e 2011 *"perpetuando la sistematicità del trend negativo degli esercizi precedenti"*.

Si evidenziano, inoltre, le indicazioni dell'Organo di revisione all'Ente sull'opportunità di valutare attentamente la possibilità di ulteriori apporti di capitale, che dovranno, se del caso, essere correlata ad un adeguato piano di sviluppo industriale finalizzato a conseguire l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

- Riguardo alla partecipazione in Macello Pubblico Alto Valsugana S.r.l., Società che si occupa del servizio pubblico di macellazione, si evidenzia che la Società stessa ha conseguito nell'esercizio 2011 un risultato positivo dopo tre anni di gestioni in perdita.

Dall'esame congiunto dei questionari relativi ai Comuni che detengono partecipazioni nella società, è emerso che tale risultato positivo risulta essere prevalentemente determinato dalla quota di competenza dei contributi in conto impianti, in quanto la gestione caratteristica in sé non genererebbe margini positivi. La società risulta essere priva di dipendenti ed ha un elevato rapporto di indebitamento.

Va rilevato, inoltre, che trattasi di affidamento di servizio pubblico locale di rilevanza economica secondo il modello dell' *"in house providing"* della quale, tuttavia, il Comune di Levico non ha il controllo totalitario: il controllo della Società è, infatti, riconducibile ad un insieme di enti locali, tra i quali non esisterebbe, in base a quanto attestato dall'Organo di revisione, un accordo per l'esercizio congiunto del controllo. Al riguardo, si ricorda l'obbligo, previsto dall'art. 34, comma 21, del D.L. 179/2012, come sostituito dalla legge di conv. n. 221/2012, di pubblicare entro il 31 dicembre 2013 sul sito internet dell'ente comunale affidante la relazione di cui al comma 20 della norma citata *"che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

- riguardo alla partecipazione in Golf Valsugana S.r.l., Società che si occupa della promozione delle attività sportive ed in particolare del golf, si rileva che la stessa ha chiuso in perdita gli esercizi 2009, 2010 e 2011. L'Organo di revisione ha attestato che la società risulta di fatto inattiva, in quanto priva di ricavi e con costi limitati agli ammortamenti residuali ed oneri minimali di gestione. Dalla relazione dell'Organo di revisione emerge inoltre che non esiste un piano di risanamento societario e che non esiste un accordo per l'esercizio congiunto del controllo sulla società e non è stata svolta alcuna attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione della società da parte dei comuni.

VI) Patto di stabilità

In attuazione delle disposizioni di cui all'art.32, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n.183 (legge di stabilità 2012) e dell' art. 8, comma 1 della legge provinciale del 27 dicembre 2010, n. 27, modificato dall'art. 3 della legge provinciale del 27 dicembre 2011, n.

18, la determinazione della misura del concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte dei comuni della provincia di Trento è demandata all'intesa tra Provincia e Consiglio delle autonomie locali.

Si prende atto che l'Organo di revisione del comune di Levico Terme ha attestato il rispetto dell'obiettivo assegnato al Comune di Levico Terme per il 2011.

Con protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2012 sottoscritto in data 28 ottobre 2011, l'obiettivo 2012 di comparto è stato quantificato in euro 19.796.000,00, e, per il comune di Levico Terme, in euro 435.295,81. Successivamente, il protocollo d'intesa integrativo sottoscritto in data 27 gennaio 2012 ha rideterminato l'entità dell'obiettivo 2012 dei singoli enti tenendo conto dei tagli di risorse correnti operanti a valere sul Fondo perequativo 2012. L'obiettivo 2012 di comparto è stato riquantificato in euro 17.421.422,81 (in base alle modalità disciplinate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 830 del 27 aprile 2011) con determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 240 di data 9 agosto 2012 che ha formalizzato gli obiettivi dei singoli enti, tra cui quello del Comune di Levico Terme in euro 401.318,16.

Si prende atto che, in sede di dimostrazione della coerenza delle previsioni del bilancio 2012 con i citati obiettivi, l'Organo di revisione del comune di Levico Terme ha attestato il rispetto dell'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista relativo al bilancio di previsione 2012, e quindi una previsione di bilancio in linea con il raggiungimento delle finalità pattuite, motivando lo scostamento tra il saldo finanziario di competenza mista previsto per il comune di Levico Terme (pari ad euro 448.578,15) e il saldo obiettivo come sopra determinato (pari ad euro 401.318,16) nei termini seguenti: *"Per l'esercizio finanziario 2012, l'Ente ha stabilizzato il saldo finanziario di parte corrente 2012 (differenza tra entrate correnti al netto della quota ex FIM contabilizzata al titolo II delle entrate e spese correnti) rispetto alla previsione assestata 2011. Questa misura, prevista dalla sopra citata Intesa di data 31 gennaio 2011 al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista, ha natura non vincolante e pertanto non pregiudica la legittimità del Bilancio di previsione"*.

Si evidenzia, tuttavia, che il bilancio di previsione 2012 del Comune di Levico Terme risulta approvato con delibera consiliare n. 58 del 21.12.2011 e che l'attinente parere dell'Organo di revisione risulta datato al 28.11.2011 (verbale n. prot. 19600). In tale sede di approvazione del bilancio non è stato verificato il raggiungimento o meno dell'obiettivo, avendo l'Organo di revisione indicato che "la verifica definitiva verrà esperita in sede di consuntivo".

Pertanto, la determinazione finale dell'obiettivo fissato per il Comune di Levico risulta posteriore all'approvazione del bilancio di previsione, con ciò venendo a sminuire l'essenzialità della funzione di programmazione che il bilancio di previsione riveste. La gestione delle risorse affidate all'ente locale non può non essere vincolata ai limiti quantitativi del patto: ne consegue che l'ente locale ha l'obbligo di garantire l'esatta applicazione di tali limiti sin dalla formazione del bilancio di previsione, anche al fine di consentire all'Organo di revisione, chiamato a pronunciarsi sulla coerenza, congruità ed attendibilità contabile dei dati in sede del previsto parere sulla proposta del bilancio di previsione, di disporre di tutti gli elementi necessari per un'adequata valutazione.

Appare quindi opportuno che anche la Provincia autonoma di Trento - Ente vigilante a cui è demandato, ai sensi dell'art. 79, terzo comma, dello Statuto, *"...stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali..."* - tenga conto, per l'avvenire, di quanto segnalato.

VII) Trasparenza

L'Organo di revisione attesta che l'Ente non ha approvato un programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007 e

s.s.m., e che non ha indicato nel bilancio di previsione il limite massimo della spesa per gli stessi.

A tal riguardo si evidenzia, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, che il programma relativo agli incarichi di collaborazione è un adempimento indispensabile al fine di consentire l'assegnazione degli incarichi suddetti.

VIII) Sistema dei controlli

Si sottolinea l'importanza di apprestare nell'ambito dell'ente locale un sistema dei controlli interni idoneo a realizzare il circolo virtuoso programmazione/controllo/rendicontazione.

Ciò, anche in attesa della piena operatività dei controlli amministrativi e di sana gestione, previsti dall'art. 79, terzo comma, dello Statuto e relative norme di attuazione di cui all'art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n.305/1988, di competenza dell'Organismo di valutazione dell'Ente vigilante (Provincia autonoma di Trento) di cui all'articolo 21 della L.P. 18/2011.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Trentino - Alto Adige, sede di Trento

ACCERTA

che dalle relazioni sul Rendiconto 2011 e sul bilancio di Previsione 2012 del Comune di Levico Terme non emergono gravi irregolarità finanziarie e contabili.

INVITA

il Comune di Levico Terme e la Provincia Autonoma di Trento a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei a favorirne il superamento, riservandosi di verificare successivamente, nell'ambito delle procedure di controllo di propria competenza, la idoneità delle azioni e delle misure che verranno adottate.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia inviata al Presidente del Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia autonoma di Trento, all'Organismo di valutazione della Provincia autonoma di Trento, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Levico Terme e al Consiglio delle autonomie locali;

che la presente deliberazione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito Internet dell'amministrazione comunale.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio dell' 8 aprile 2014

IL PRESIDENTE F.F.
Paolo VALLETTA

IL RELATORE

Dario PROVVIDERA

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Trento, 28 APR. 2014

Il Dirigente
dott. Francesco PERLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA II

IL DIRIGENTE

dott. Francesco PERLO

28 APR. 2014



